



LM - Scienze Motorie

Diritto PRIVATO

- ❑ **LIBERA CIRCOLAZIONE**
- ❑ **FORMAZIONE SPORTIVA**
- ❑ **CONTRATTO DI LAVORO**

Prof. Adabella Gratani

- LIBERA CIRCOLAZIONE**
- FORMAZIONE SPORTIVA**
- CONTRATTO DI LAVORO**

Prima parte

Seconda parte

LIBERA CIRCOLAZIONE
 •Soggetti nello sport
 •Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
 •RESTRIZIONI
 •CITTADINANZA
 •DIRETTIVA 2004/38/UE

NO SPORT PER UE
 ATTIVITA' SPORTIVA X UE ECONOMICA
 CASE LAW CGUE

Terza parte

Quarta parte

FORMAZIONE
 SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
 ALTRI TITOLI
 4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
 TIPI DI FORMAIZONE:
 •Formale
 •Non formale
 •informale

CONTRATTI

 INAIL
 INPS

 COMPENSO
 SPORTIVO
 RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
REGIME FORFETTARIO
LAVORO AUTONOMO
PART. TIME.
COLLABORAZ. GRATUITE
COLLABORAZ.CONTIN.
COLLABORAZ. OCCAS.



ORDINAMENTO SPORTIVO

È un complesso di associazioni private, nazionali e transnazionali che si • Auto-organizzano • Auto-disciplinano

Ordinamento sportivo Internazionale

CIO "Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici", poi Comitato Internazionale Olimpico (CIO)

16.6.1894

-WADA World Anti-Doping Agency
– FSI

10.11.1999

nazionale CONI

Comitato nazionale olimpico (CNO) in Italia, **TEMPORANEO** riconosciuto dal CIO l'anno seguente nel 1908.

"Comitato Olimpico Nazionale Italiano" Fondato a Roma in via **PERMANENTE**

1907-1908

9-10.6.1914

NADO ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ANTIDOPING
10.2.2015

10.2.2015

FSN – DSA – EPS Leghe Società sportive


Normazione: Le **Fonti**

• Sovranazionale

Carta Olimpica Norme antidoping
WADA Direttive e
Raccomandazioni CIO Statuti e
Regolamenti FSI

• Nazionale

Statuto CONI Principi
Fondamentali Regolamenti e
Delibere CONI Statuti e
Regolamenti FSN






FSN LE FEDERAZIONI nazionali SPORTIVE

45

**Coni
Riconosce**




- ❑ Le **Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal **C.O.N.I.** sono **45**
- ❑ Il **CONI** riconosce una sola **Federazione sportiva per ciascuno sport**



- ❑ Hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI
- ❑ Svolgono attività sportiva ed attività di promozione secondo gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività

- ❑ Sono associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato
- ❑ Le norme statutarie devono essere conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità



**Coni
Riconosce**

IL C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico

RICONOSCIUTO IN ITALIA HA IL RUOLO di
**Confederazione delle Federazioni e
Discipline Sportive Paralimpiche,**


sia a livello centrale che territoriale, **alla stregua del CONI per lo sport olimpico**, mantenendo il compito di garantire la massima **diffusione dell'idea paralimpica** ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle **persone disabili**, in stretta collaborazione con il CONI stesso.

Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

19

LE D.S.A. Discipline Sportive *Associate* Il CONI riconosce SOLO 19 DSA

- Si tratta di **discipline a carattere principalmente ludico ricreativo** che danno l'immediata percezione di attività di carattere sportivo come, ad esempio, la dama, il bridge o gli scacchi.
- **Si tratta di discipline che, pur avendo una componente fisica preponderante e immediatamente percepibile, sono ancora "giovani" e, cosa più importante, non sono ancora riconosciute come sport olimpico come ad esempio l'arrampicata o il rafting**



14

**Coni
Riconosce**

EPS Gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Il CONI riconosce SOLO 14 Enti di Promozione Sportiva
☑ fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie e fisico-sportive con finalità ricreative e formative

Regolamento del CONI (Delibera Consiglio Naz.n.1525 28/10/2014)

TITOLO I Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva Articolo 1 – *Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle DSA e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI –*


Articolo 2 – *Attività Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*

a) *Attività Motorio – Sportive*

- 1) *a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive,*
- 2) *attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva*
- 3) *attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive*

b) *Attività Formative*

1. *Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva.*
2. *Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari;*
3. *gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio*



14

**EPS Gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Il CONI riconosce SOLO 14**


**Coni
Riconosce**

Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 264 del 14/6/2016

agli **Enti di Promozione Sportiva**, quali organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative,

è riconosciuta la competenza sulla formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, equipollenti ai livelli del sistema SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi)

**ELENCO DELLE 366 DISCIPLINE SPORTIVE
ammesse dal CONI
(Delibera n.1568 del 14/2/2017)**



**Coni
Riconosce**

**ASD/SSD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
RICONOSCIUTE DAL CONI 20 Associazioni Benemerite



Cos'è il Registro

è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per **"il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche**, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

- [Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale Associazioni e Società](#)
- [Sportive Dilettantistiche Registro 2.0 –](#)
- [Manuale per le Associazioni e le Società Sportive](#)
- [Discipline sportive ammissibili nel Registro](#)
- [Disciplina sulla richiesta di dati contenuti nel Registro](#)

- LIBERA CIRCOLAZIONE**
- FORMAZIONE SPORTIVA**
- CONTRATTO DI LAVORO**

Prima parte

LIBERA CIRCOLAZIONE

- Soggetti nello sport
- Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
- RESTRIZIONI
- CITTADINANZA
- DIRETTIVA 2004/38/UE

Seconda parte

NO SPORT PER UE
ATTIVITA' SPORTIVA X UE ECONOMICA
CASE LAW CGUE



Terza parte

FORMAZIONE
SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
ALTRI TITOLI
4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
TIPI DI FORMAIZONE:

- Formale
- Non formale
- informale

Quarta parte

CONTRATTI

INAIL
INPS

COMPENSO
SPORTIVO
RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
REGIME FORFETTARIO
LAVORO AUTONOMO
PART. TIME.
COLLABORAZ. GRATUITE
COLLABORAZ.CONTIN.
COLLABORAZ. OCCAS.

LIBERA Circolazione UE

No discriminazione

L'[articolo 165](#) dichiara che l'UE può sviluppare la dimensione europea dello sport:

- ❑ promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi sportivi;
- ❑ proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani;
- ❑ rafforzando la cooperazione con i paesi extra UE e le relative organizzazioni internazionali, in particolare il [Consiglio d'Europa](#);
- ❑ adottando adeguati incentivi e raccomandazioni, senza armonizzare le leggi e i regolamenti nazionali.

TITOLO XII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

Articolo 165

.....L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa....

L'azione dell'Unione è intesa ...

...a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Plurisoggettività

- Atleti -SPORTIVI
- Allenatori, preparatori, tecnici
- Dirigenti
- Direttori di gara, cronometristi, arbitri

La libera circolazione delle persone è un principio fondamentale dell'Unione europea. Nello sport questo fa sì che, in generale, i professionisti e i dilettanti possano muoversi liberamente da un paese all'altro.

Il principio significa che norme che comportano una discriminazione diretta, come ad esempio le quote basate sulla nazionalità, non sono ammesse nello sport professionistico.

LIBERA Circolazione UE

TFUE prevede la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE e la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (articoli 49 e 56 del TFUE).

è vietata, qualsiasi

discriminazione diretta basata sulla nazionalità o qualsiasi

discriminazione indiretta, inutile o sproporzionata ed altri ostacoli che impediscano il diritto alla libera circolazione degli sportivi . (art. 18 TFUE).

LIBERA Circolazione UE

No discriminazione

- ❑ E' VIETATA la discriminazione nazionale (articoli [18](#) e [45](#))
- ❑ GRATANTITO il diritto di vivere in un altro paese dell'UE (articolo [21](#)) e
- ❑ la libertà di stabilirsi e la fornitura di servizi (articoli [49](#) e [56](#)) si applicano a:
 - **sportivi professionisti e semi-professionisti (come [lavoratori](#));**
 - **istruttori, allenatori e preparatori (come [fornitori di servizi](#));**
 - **sportivi amatoriali (come [cittadini UE](#)).**

Ammesse restrizioni limitate e proporzionate, indirettamente discriminatorie, a condizione che abbiano un obiettivo legittimo e siano proporzionate.

Queste riconoscono la specificità dello **sport** e comprendono:

- il diritto di selezionare solo gli atleti e i giocatori nazionali affinché rappresentino il loro paese;
- la limitazione del numero di partecipanti a una gara;
- la determinazione di scadenze per i trasferimenti di giocatori negli sport di squadra;
- regole di compensazione per il reclutamento e la formazione dei giovani giocatori.

LIBERA Circolazione:

Plurisoggettività

- Atleti -SPORTIVI
- Allenatori, preparatori, tecnici
- Dirigenti
- Direttori di gara, cronometristi, arbitri

Art. 45 TFUE:

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

a) Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

b) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

c) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

d) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

e) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Trattato di Maastricht:

- creazione dell'UE
- creazione del concetto giuridico di cittadinanza dell'UE

es. art. 3 TUE:

*L'UE promuove "la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli",
"offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i
controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la
prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima "
"Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove
i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi
cittadini"*

art. 9 TUE:

*"L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione
da parte delle sue istituzioni, organi e organismi"
"È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza
nazionale e non la sostituisce"*

art. 10 TUE:

*"I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione,
nel Parlamento europeo*

Art. 20 TFUE:

*"1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non la sostituisce"*

*"2. **I cittadini dell'Unione godono dei diritti e
sono soggetti ai doveri previsti nei trattati.** Essi
hanno, tra l'altro:*

*a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri;*

*b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;*

*c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato*

*d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di
ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli
organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di
ricevere una risposta nella stessa lingua.*

*Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti
dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi."*

La libera circolazione delle persone: la cittadinanza dell'Unione

art. 21 TFUE [**conseguenze** giuridiche della
cittadinanza UE]:

“1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1”

EP Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE)

fini della direttiva= SCOPO

→ legislazione nazionale

→ favorire esercizio del diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente

→ ridurre allo stretto necessario le formalità amministrative

→ definire meglio lo status dei familiari

→ circoscrivere possibilità di rifiuto o revoca diritto di soggiorno

Direttiva 2004/38/CE

Max 3 mesi + estensione sogg.

essere **cittadino dell'Unione**
: **conseguenze:**
carta d'identità valida

vietato agli SM imporre **visto** di uscita o di ingresso

diritto di **circolare e soggiornare**
(limitato nel tempo: **max. tre mesi**)

(**effetto diretto** – cfr. considerando n. 11: “*Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative*”)

- conseguenze:

☒ SM ospitanti: possono richiedere all'interessato di **segnalare presenza** sul territorio nazionale entro termine ragionevole e non discriminatorio

status dei familiari non cittadini UE:

v. considerando 5° **Direttiva 2004/38/CE** : “*Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione **di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza***”

diritto circolare e soggiornare **estensione ai familiari non cittadini UE**: stesso diritto del cittadino che accompagnano o raggiungono (eventualm.: visto di breve durata ex reg. CE n.539/2001; permesso di soggiorno è equivalente)

v. considerando 28° **Direttiva 2004/38/CE** considerando: *diritto degli SM di adottare le necessarie misure “per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convenienza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno”*

Direttiva 2004/38/CE

Superiore 3 mesi - quando

diritti di **soggetti particolari**: diritto di soggiorno per durata **superiore a tre mesi** chi esercita attività di **lavoratore subordinato o autonomo**

+

☒ ha **risorse economiche sufficienti e assicurazione malattia**

+

☒ chi segue **formazione professionale** nello Stato ospitante

+

☒ ha **risorse economiche sufficienti e assicurazione malattia**

cittadino UE che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva tale qualità se

-temporaneamente **inabile** al lavoro per malattia o infortunio

oppure

-involontariamente **disoccupato** (situazione comprovata) dopo aver esercitato attività per oltre un anno (ma anche per minor tempo, se disoccupazione insorge prima dei 12 mesi), e purché registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro

oppure

-segue corso di **formazione professionale** collegata all'occupazione precedentemente svolta

v. Reg. (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

☒ diritto di ogni cittadino UE di accedere ad attività retribuita e svolgerla sul territorio di altro SM, secondo leggi applicabili a lavoratori nazionali

☒ **riconosciuto indifferentemente ai lavoratori "permanenti", stagionali, frontalieri**

Direttiva 2004/38/CE

Carta soggiorno- familiari

"**carta di soggiorno** di familiare di un cittadino UE": comprova il diritto di soggiorno dei **familiari (di cittadino UE) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**

condizioni per il rilascio:

- passaporto in corso di validità;
- documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
- l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono

validità: 5 anni (o minor durata del soggiorno del cittadino UE)

se familiari **sono cittadini UE**: diritto di soggiorno non si perde per **morte** o **partenza** del cittadino UE accompagnato

se familiari **non sono cittadini UE**:

- in caso di **morte del cittadino UE accompagnato** non perdono il diritto di soggiorno **se hanno soggiornato almeno un anno prima del decesso**
- il diritto del familiare non cittadino UE **non si perde** né per **partenza** né per **morte** se detto familiare è **figlio** del cittadino accompagnato, o **genitore affidatario** di figli del cittadino accompagnato, se questi ultimi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico, finché non terminano gli studi

-tuttavia se non hanno ancora diritto di soggiorno permanente, devono dimostrare di esercitare un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, o di disporre per sé e i familiari di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e di una assicurazione malattia

Direttiva 2004/38/CE

Carta soggiorno- coniuge

coniuge accompagnatore in **caso di scioglimento o annullamento dell'unione matrimoniale** (o parificata)

- **coniuge cittadino UE:** non perde il diritto di soggiorno condizione:
 - che abbia già il "diritto di soggiorno permanente"; o
 - che sia lavoratore, o
 - che abbia assistenza sociale + risorse economiche sufficienti, o
 - che segua formazione professionale (+ assicurazione malattia), o
 - che accompagni un familiare che abbia uno di questi requisiti

- **coniuge non cittadino UE:** non perde il diritto di soggiorno condizione:
 - unione durata **almeno tre anni** prima dell'inizio della procedura giudiziaria/amministrativa che la fa cessare (di cui un anno almeno nello SM ospitante), o
 - coniuge non cittadino UE per accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria **sia affidatario di figli**, o abbia diritto di visita da esercitarsi nel Paese ospitante, o
 - coniuge **vittima di violenza domestica**

Direttiva 2004/38/CE

Carta soggiorno permanente

-Diritto di soggiorno **permanente**
-(anche per familiari non UE) presupposti:
aver risieduto legalmente per un periodo **ininterrotto** di **cinque anni** ("legalmente ed in via continuativa"), purché senza misure di allontanamento

su richiesta dell'avente diritto: obbligo dello Stato ospitante di rilasciare **documento attestante diritto di soggiorno permanente**
(per familiari cittadini di Paesi terzi: carta di soggiorno permanente di durata illimitata e rinnovabile di diritto ogni dieci anni)

cause ostative al conseguimento del diritto:
non-continuità della residenza = assenze temporanee che superino complessivamente sei mesi all'anno
assenze di durata complessiva superiore non fanno perdere il diritto se sono motivate:
assolvimento di obblighi militari
assenza di max. 12 dodici mesi consecutivi per "motivi rilevanti" (es. gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in altro Stato membro o in Paese terzo, ecc.)

cause di perdita: assenze per più di due anni consecutivi

dir. 2004/38/CE

considerando n. 17: "Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione"

considerando n. 18: perché sia "autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante" esso "non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione"

dello SM ospitante di **allontanare** dal territorio di SM per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica

-rispetto del principio di **proporzionalità**

-motivo esclusivo ammesso:
comportamento personale dell'interessato

-**condanne penali**: no motivo automatico di allontanamento SM che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità:

?? **obbligo di riammettere** senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento allontanato da SM ospitante per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, anche se il documento sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare

Direttiva 2004/38/CE

restrizioni

possibili **restrizioni**

comportamento personale

dell'interessato: deve rappresentare

minaccia reale, attuale e

sufficientemente grave da pregiudicare un

interesse

fondamentale della società

?? divieto di prendere in considerazione

motivi estranei al caso individuale o

attinenti a ragioni di **prevenzione**

generale

SM ospitante può chiedere ad altri Stati membri informazioni sui precedenti penali del cittadino UE o del familiare (consultazione che "non può avere carattere sistematico" ?? solo per casi specifici)

SM consultato deve far pervenire risposta entro due mesi

Direttiva 2004/38/CE

restrizioni

possibili restrizioni-

motivi di salute pubblica:

solo per **malattie con potenziale epidemico**
(così definite da OMS)

oppure altre **malattie infettive o parassitarie contagiose** oggetto di disposizioni di protezione applicate anche ai cittadini dello Stato membro ospitante

nessun allontanamento se la malattia insorge dopo tre mesi dall'ingresso (possibilità, se vi sono gravi indizi di necessità, di sottoporre entro tre mesi a visita medica gratuita)

Considerando n. 24: "quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nello Stato ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l'allontanamento"

☐☐ solo in circostanze eccezionali, in presenza di motivi imperativi

in caso di **rifiuto dell'ingresso** o di **allontanamento** dal territorio:

- necessaria **notifica**
- necessaria **motivazione**
- diritto di ricorso** diretto amministrativo o giurisdizionale

(necessaria indicazione dei mezzi e termini di ricorso)
☐☐ **termine** di ricorso non inferiore a un mese dalla notifica

provvedimento **non ermanente** (deve essere garantita possibilità di riesame entro tre anni)

-necessità di minaccia **effettiva e sufficientemente grave**, che pregiudichi un interesse fondamentale dello Stato ospitante

-obbligo dello Stato ospitante, nell'adottare provvedimenti di allontanamento, di valutare alcuni elementi:

durata della residenza età e stato di salute situazione familiare grado di integrazione sociale legami col Paese d'origine

- LIBERA CIRCOLAZIONE**
- FORMAZIONE SPORTIVA**
- CONTRATTO DI LAVORO**

Prima parte

Seconda parte

LIBERA CIRCOLAZIONE
 •Soggetti nello sport
 •Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
 •RESTRIZIONI
 •CITTADINANZA
 •DIRETTIVA 2004/38/UE

NO SPORT PER UE
 ATTIVITA' SPORTIVA X UE ECONOMICA
 CASE LAW CGUE

Terza parte

Quarta parte

FORMAZIONE
 SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
 ALTRI TITOLI
 4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
 TIPI DI FORMAIZONE:
 •Formale
 •Non formale
 •informale

CONTRATTI

 INAIL
 INPS

 COMPENSO
 SPORTIVO
 RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
REGIME FORFETTARIO
LAVORO AUTONOMO
PART. TIME.
COLLABORAZ. GRATUITE
COLLABORAZ.CONTIN.
COLLABORAZ. OCCAS.



COSA E' SPORT X UE

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: il gioco di carte del bridge non è uno sport ai fini della direttiva IVA

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che il gioco del bridge duplicato non è uno "sport" ai fini della direttiva IVA e non può pertanto essere esentato in quanto tale.

La sentenza è una domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria, del pubblico registro e della cancelleria)] del Regno Unito (**causa C-90/16 The English Bridge Union**) .

La causa è stata presentata dall'English Bridge Union (EBU), un organismo nazionale responsabile della regolamentazione del "bridge duplicato" in Inghilterra e dell'organizzazione di tornei. L'EBU ha chiesto l'applicazione dell'esenzione fiscale sulle quote di partecipazione ai concorsi ai sensi della direttiva IVA che fornisce incentivi fiscali alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e l'educazione fisica.

Secondo la Corte, nel contesto della direttiva IVA, per ottenere lo status di sport, un'attività deve prevedere "una componente fisica non irrilevante". La Corte, tuttavia, non impedisce agli Stati membri di inserire il "bridge duplicato" fra i "servizi culturali" ai sensi della direttiva.

[Sentenza della Corte \(quarta sezione\) del 26 ottobre 2017. The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs \(causa C-90/16\).](#)



Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974, Causa C-36/74 B.N.O. *ve-J.N. Koch/Association Union Cycliste Internationale*, in *Racc.*, 1974, 1405. Due cittadini olandesi, il signor Walrave e il signor Koch, allenatori professionisti nelle gare di ciclismo della disciplina *stayers*

la Corte ritenne che
“l’attività sportiva è soggetta al diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato...”. Tenuto conto tuttavia degli aspetti peculiari della materia sottoposta al suo esame, la Corte stabilì che il principio della non discriminazione non dovesse applicarsi alla composizione delle squadre nazionali. Ritenne infatti che *“Esula da tale divieto la composizione delle squadre sportive — e in particolare delle rappresentative nazionali — operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce”* (punti 4-9).

Nel caso **Donà** (1976) si riconosceva esplicitamente che l’attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che svolgevano un lavoro subordinato o effettuavano una prestazione di servizi retribuita, **rivestiva carattere economico per cui erano incompatibili con il Trattato CE le norme di una disciplina che riservano ai soli cittadini nazionali il diritto di partecipare, come sportivi professionisti o semi-professionisti, a incontri di calcio.**

ATTIVITA' SPORTIVA ECONOMICA

sentenza Bosman del 1995 - ribadiva **che l’attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti costituiva attività economica** mentre risultava priva di rilevanza la qualifica, meramente formale, di atleta professionista o dilettante.
Costituisce ostacolo la stipula di un indennizzo nella cessione di un calciatore

Nel **c.d. caso Deliege** dell’11 aprile del 2000 : **la c.d. “Bosman” dei dilettanti** **E’ ribadito che il Trattato CE può essere invocato anche a favore dei dilettanti perché anch’essi possono essere considerati prestatori di servizi** . E’ IRRILEVANTE la qualifica dell’atleta e si consideravano le attività strumentali che generavano reddito andando oltre la mera attività sportiva e affermandosi anche che la semplice **circostanza che una Federazione sportiva qualificasse unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne facevano parte non era di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitassero attività economiche ai sensi dell’ art. 2 Trattato CE.**

Il caso **Lehtonen** (del 13 aprile del 2000) > i regolamenti federali costituiscono ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori Sbarramenti sull'aspetto sportivo della prestazione che si riverberano sul trattamento economico

Corte di Giustizia, 13 aprile 2000, Causa C-176/96 *Lehtonen*, in *Racc.*, 1996, I-2681. Nel caso di specie tale principio fu applicato al settore del basket professionistico e, in particolare, alla legittimità di regole sportive che limitano i trasferimenti di atleti in corso di stagione. Il ricorrente, cestista professionista, lamentava che le regole sportive della FIBA (Federazione internazionale di Basket) introducessero una sorta di discriminazione a rovescio, impedendo di schierare in campo, nelle gare dei campionati nazionali, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una determinata data. In concreto la norma serviva ad impedire che clubs di basket potessero modificare la propria "rosa" in vista dei play-off dei campionati nazionali. Anche in tale occasione, ribadita la contrarietà in astratto all'art. 49 Trattato, la Corte considerò che tali limiti non avevano ragioni economiche bensì ragioni puramente sportive, di integrità delle competizioni

La sentenza **Bernard** del 16 marzo **2010** sulla **possibilità di riconoscere un' indennità di formazione e preparazione**. L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare **l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione** di giovani giocatori, garantisca alle società che ha curato la formazione un indennizzo....a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo prefisso e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento .

art. 5 Legge 91/1981 riconosce un indennizzo per addestram. legge 586/96 riconosce un "premio di addestramento e formazione tecnica" (in caso di stipula del primo contratto di lavoro)

ATTIVITA' SPORTIVA ECONOMICA Applicaz D.UE

ALLORA

per considerare un' attività sportiva A LIVELLO UE come un' attività economica rilevante per il diritto UE l' esistenza di uno stretto legame tra l' aspetto puramente sportivo e quello economico dell' attività stessa,

nel senso che

laddove la partecipazione di un atleta ad una competizione sportiva trascende il mero aspetto agonistico, rivelando anche una **propria dimensione economica (contratti sponsorizzazione, compensi ecc.), allora si configura proprio come un'attività economica.**

Al contrario, quando l'evento sportivo presenta unicamente una rilevanza sportiva, al di fuori di ogni logica economica, si è fuori dall'ambito comunitario.



PROBLEMA

parità di trattamento nell'accesso all'attività lavorativa e attività economiche
libertà di circolazione di cui all'art. 45 del Trattato U.E. a causa del tetto al
numero massimo di italiani ovvero di UE, o non UE tesserabili

LIMITAZ. ATTIV.
NO DIRITTO UE

Nel basket è richiesto formazione sportiva italiana, ovvero avere praticato attività sportiva per almeno 4 anni nei vivai italiani.

Ogni squadra può scegliere **due moduli: 5 atleti non "formati" (3 extraeuropei) più 7 "formati", oppure 6 non "formati" (2 extraeuropei) più 6 "formati.**

Nella pallavolo in A1

3 atleti su 7 devono essere italiani (compreso il libero) che sale a 5 in A2 sia maschile che femminile.

Nella A1 femminile il limite è poi sull'iscrizione a referto che prevede un minimo di 6 italiane di cui 3 sempre schierate.

Nell' Hockey pista e pallamano... **vi è il limite di 3 atleti UE, per la pallamano di 2 atleti.**

Per l' hockey prato invece il limite è di 3 atleti non comunitari mentre non sussistono limiti per i comunitari.

Nel Rugby (Celtic, Treviso e Aironi) si possono mettere a referto **5 atleti non di formazione italiana: 1 in prima linea, 1 in seconda linea, 1 in terza linea, 1 tra i mediani ed estremo, 1 tra centri e ali.**

In Eccellenza si possono tesserare 5 non comunitari però nel referto devono esserci 17 italiani formati su 22 giocatori.

Etc.

LIMITAZ. ATTIV. NO DIRITTO UE

Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97 C. *Deliège/Ligue Francophone de Judo et disciplines associées ASBL*, in *Racc.*, 2000, I-2549. Il caso riguardava una judoka esclusa da una competizione internazionale dalla federazione belga di judo in forza dei piazzamenti in competizioni precedenti. La ricorrente lamentava violasse i suoi diritti in tema di libera circolazione. La Corte ritenne che la limitazione del numero dei partecipanti ad una competizione è connesso ad essa e che i criteri di selezione fossero correttamente emanazione dei soggetti organizzatori: il principio di selezione in base ai risultati è specifico dello sport e non può essere ostacolo ai diritti di cui all'art. 49 del Trattato ove non ingiustificatamente discriminatorio.

LIBERA Circolazione: del **CONTRATTO** di **lavoro sportivo**

Vigenza del vincolo sportivo
(obbligo di esclusiva del calciatore a favore dell'associazione per la quale è tesserato)

il contratto ha ad oggetto il vincolo sportivo e può quindi qualificarsi come cessione del credito;

☐ se la controprestazione del vincolo è in denaro potrebbe parlarsi di **compravendita**;

☐ se la controprestazione è la cessione del vincolo di altro calciatore di **permuta**;

☐ nell'assenza di corrispettivo, di **donazione**.

ceduto il vincolo

→ il calciatore è vincolato in favore della nuova associazione sportiva ed il tesseramento si modifica in favore della stessa.

→ il calciatore può rifiutare il trasferimento, dal momento che la sua è NON E'

PRESTAZIONE DI CARATTERE PERSONALE

→ ma si trova in una situazione di sostanziale debolezza contrattuale

- Variazione di tesseramento
- MODIF. Contratto di lavoro

Equiparazione della durata del vincolo alla durata del contratto (max 5 anni)

- art. 5 Legge 91/1981 cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista (tacitamente anche del vincolo)
- cessione "modificativa" del contratto
- Pagamento dell'indennità di preparazione e promozione (cd. indennità di trasferimento)

- LIBERA CIRCOLAZIONE**
- FORMAZIONE SPORTIVA**
- CONTRATTO DI LAVORO**

Prima parte

Seconda parte

LIBERA CIRCOLAZIONE

- Soggetti nello sport
- Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
- RESTRIZIONI
- CITTADINANZA
- DIRETTIVA 2004/38/UE

NO SPORT PER UE
ATTIVITA' SPORTIVA X UE ECONOMICA
CASE LAW CGUE

Terza parte

Quarta parte

FORMAZIONE
SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
ALTRI TITOLI
4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
TIPI DI FORMAIZONE:

- Formale
- Non formale
- informale

CONTRATTI

INAIL
 INPS

COMPENSO
SPORTIVO
RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
REGIME FORFETTARIO
LAVORO AUTONOMO
PART. TIME.
COLLABORAZ. GRATUITE
COLLABORAZ.CONTIN.
COLLABORAZ. OCCAS.

Zero parte

ORDINAMENTO SPORTIVO
 SCHEMA INTERNO

sentenza *Bosman* del 1995 – (l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti costituiva attività economica mentre risultava priva di rilevanza la qualifica, meramente formale, di atleta professionista o dilettante.)
Costituisce ostacolo la stipula di un indennizzo nella cessione di un calciatore

La sentenza ***Bernard*** del 16 marzo **2010** sulla **possibilità di riconoscere un' indennità di formazione e preparazione**. L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare **l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione** di giovani giocatori, garantisca alle società che ha curato la formazione un indennizzo....a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo prefisso e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento .

art. 5 Legge 91/1981 riconosce un indennizzo per addestram.
legge 586/96 riconosce un "premio di addestramento e formazione tecnica" (in caso di stipula del primo contratto di lavoro)

ATTIVITA' FORMATIVA SPORTIVA
“indennizzo”
- RILIEVO ECONOMICO
Applicaz D.UE



**a chi compete
la formazione?**

LIBERA Circolazione: ALLENATORI, PREPARATORI, TECNICI

FORMAZIONE

LE QUALIFICHE DI TECNICO DELLO SPORT IN ITALIA

Legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo

- IL CONI PROVVEDE DIRETTAMENTE ALLA formazione ed all'aggiornamento dei Tecnici dello sport. Provvede direttamente ai Tecnici di IV livello Europeo (Preparatori olimpici).

Delega le 45 Federazioni Sportive nazionali, le 19 Federazioni delle DSA ed i 15 Enti di Promozione sportiva, tutti riconosciuti dal CONI, alla formazione ed allo aggiornamento dei Tecnici di I, II e III livello.

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



UE

- ❑ direttiva 2005/36/CE relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**,
- ❑ direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
- ❑ **direttiva 2013/55/UE** di modifica direttiva 2005/36/CE

ATTUAZIONE CON **D. Leg. n. 15/ 2016**
(INTEGRAZIONI E MODIFICHE D.L.vo. 206/2007)

- ❑ regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

Il Regolamento UE n. 1288/2013 del PE e del Consiglio dell'11 dicembre 2013: istituzione di Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo **sport**

FORMAZIONE

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di **professioni non organizzate , non regolamentate.**

CONI

- **(264) disciplina delle misure compensative per il Riconoscimento dei titoli professionali sportivi** conseguiti nei **Paesi UE e EXTRA UE** ai fini dell'esercizio delle attività professionali sportive a titolo oneroso
- **(308) Aprovazione del «certicate supplement dell'Europass»** e dei relativi modelli didattici, della licenza o abilitazione professionale in conformità allo SNaQ, per le qualifiche di:

- Maestro di scherma,
- Aiuto allenatore, (*Apprentice coach*)
- Allenatore (*Coach*)
- Direttore tecnico sportivo, (*Managing sport Director*)
- Dirigente sportivo (*Sport Manager*)
- Ufficiale di gara (*Sport Official – Referee*)

SNaQ Sistema Nazionale di Qualifiche dei **Tecnici Sportivi**) nasce (15/09/2009) da parte del CONI

Obiettivo -potenziare le competenze dei tecnici

“Struttura europea a 5 livelli per la formazione dei Tecnici Sportivi

I titoli per le qualifiche sportive rilasciati da federazioni nazionali o da altri organismi sportivi rientrano del pari nel campo d'applicazione di questo sistema, SNAQ quando questi organismi siano stati formalmente abilitati da un'autorità pubblica a rilasciare tali qualifiche.

I QUATTRO LIVELLI DELLO SNaQ PER TECNICI SPORTIVI



Definire modelli di qualifica e di formazione riferibili ai vari profili di operatori sportivi- **OBIETTIVI**:

1. Facilitare la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di formazione continua
2. Allinearsi ad importanti evoluzioni del contesto europeo e internazionale

PRIMO LIVELLO DEL CCNLS: La qualifica individua **Tecnici dello Sport** **Livello 4° del sistema SNaQ - Tecnico di 4° Livello)** delle varie discipline sportive che svolgono compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure di cui al successivo secondo livello operando anche con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica. **La qualifica è rilasciata direttamente dalla Scuola dello Sport del CONI.**



SECONDO LIVELLO DEL CCNLS: La qualifica individua **Tecnici Livello 3° del sistema SNaQ / Allenatore Capo** in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o **comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.**

TERZO LIVELLO DEL CCNLS: La qualifica individua **Allenatori / Istruttori Livello 2° del sistema SNaQ / Allenatore)** che possono operare e progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non. Con gli agonisti operano normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavorano in condizione di complessità medio - basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti.

QUARTO LIVELLO DEL CCNLS: La qualifica individua **Aiuto Allenatori/ Istruttori (Livello 1° del sistema SNaQ / Aiuto Allenatore)** che svolgono un'attività di assistenza e supporto tecnico ad altro Allenatore/Istruttore. I Tecnici non sono autonomi e operano nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un Allenatore / Istruttore di qualifica superiore. Organizzano e conducono le sedute di allenamento degli sportivi utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di Tecnici esperti. Conducono, sempre sotto una supervisione, la valutazione dell'allenamento. L'Allenatore di 1° livello SNaQ permane per un periodo di 18 mesi in tale livello.

FORMAZIONE interna(no d.ue) Licenza dopo prova e fideiussione

Corte di Giustizia, 26 gennaio 2005, Causa T-193/02 *L. Piau/Commissione delle Comunità Europee*, in *Racc.*, 2005, II-209. Il Tribunale di primo grado esaminò la compatibilità del Regolamento FIFA che disciplina l'attività degli agenti di calciatori con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE nella parte in cui tale regolamento prevedeva la concessione della licenza all'esito di una prova d'esame e condizionandola alla necessaria prestazione di garanzia fideiussoria. Come nelle precedenti decisioni, la Corte di Giustizia stabilì (i) che l'attività di procuratore sportivo è attività economica rilevante ai fini antitrust e non attività "specific" del mondo dello sport; (ii) che il regolamento FIFA nella materia *de qua* costituisce decisione di associazione di imprese *ex art. 81, n. 1*, del Trattato CE atteso che determina effetti nel territorio dell'UE e deve essere soggetta al rispetto delle norme a tutela del mercato; (iii) il regolamento FIFA non è espressione di potere normativo delegato da Autorità pubbliche e motivato da tutela di interessi generali; (iv) il regolamento limita libertà fondamentali ai sensi del Trattato CE. In concreto, il regolamento FIFA costituiva una barriera all'accesso ad una determinata attività economica, con effetti, limitativi, sul gioco della concorrenza. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che la selezione operata dal Regolamento FIFA perseguiva il duplice obiettivo di professionalizzare e moralizzare l'attività dei procuratori sportivi al fine di proteggere la (breve) carriera dei calciatori. Con la conseguenza che tali limitazioni potevano giovare dell'esenzione di cui all'art. 81, n. 3 del Trattato CE.

TIPI DI FORMAZIONE

libera circolazione degli sportivi

(Istituzioni educative formali - non formali - informali)

Formazione Formale

E' erogata dalle istituzioni formalmente dedicate all'istruzione e alla formazione e si conclude con

l'acquisizione di un **diploma che attesta** un «**titolo di studio**».

Quindi ha luogo solo nell'intero sistema scolastico,

che va dalla scuola primaria

all'università e include

una varietà di programmi e di

istituti specializzati

per la formazione classica,

scientifica, tecnica e

professionale.

Formazione NON-Formale

s'intende ogni attività formativa organizzata al di fuori del sistema formale e realizzata, ad esempio, nel luogo di lavoro o nell'ambito di organizzazioni o gruppi della società civile, nelle associazioni ed organismi sportivi, ecc.

È rivolta a categorie di utenti ben individuabili e si pone determinati obiettivi nel campo dell'apprendimento, ma non prevede l'acquisizione di **titoli di studio**.

EDUCAZIONE INFORMALE

non legato a tempi o luoghi specifici, per il quale ogni individuo acquisisce – anche in modo inconsapevole o non intenzionale - attitudini, valori, abilità e conoscenze dall'esperienza quotidiana e dalle influenze e risorse educative nel suo ambiente:

dalla famiglia e dal vicinato, dal lavoro e dal gioco, dal mercato, dalla biblioteca, dal mondo dell'arte , dello spettacolo, dello sport, dai mass-media...

I principi comunitari in materia di formazione accademica e professionale

Dichiarazione di Bologna

19 Giugno 1999

- Sistema a tre cicli
- Diplomi triennali di primo ciclo con impatto sul mercato del lavoro (capaci di soddisfare i bisogni dei settori)
- Crediti acquisibili in contesti non formalizzati

Dichiarazione di Copenaghen

29-30 Novembre 2002

- Trasferibilità e mobilità a livello europeo
- Principi comuni di certificazione
- Riconoscimento apprendimenti e esperienze informali
- Coinvolgimento delle parti sociali
- Controlli di qualità

FORMAZIONE UE

Le Linee Guida europee sulla validazione dell' apprendimento non formale e informale

PUBBLICATE nel 2009 DA CE.DE.FO.P (*Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione professionale non formale (European Guidelines for validating non-formal and informal learning)*)

Validazione delle competenze

La validazione dell'apprendimento non formale e informale è una opportunità lanciata in diversi paesi europei e fortemente promossa nelle sedi UE ed internazionali quale elemento strategico di innovazione e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento per la valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità.

LE NUOVE LOGICHE DELLA FORMAZIONE

conoscenze competenze



una formazione che non certifica dei saperi, ma la capacità di agire

FORMAZIONE

nelle Raccomandazioni relative all'EQF (*European Qualification Framework*) e all'ECVET (*European Credit system for Vocational Educational Training - **Sistema europeo di crediti** per la formazione professionale*), **per validazione, o convalida, dei risultati dell'apprendimento**

si intende:

*“La conferma, da parte di un ente competente, che i risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, non formale o informale siano stati accertati in base a criteri prestabiliti e siano conformi ai **requisiti di uno standard di convalida.**”*

La convalida può essere seguita dalla certificazione o dal riconoscimento dei crediti o da entrambe

FORMAZIONE

(**Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2004 n. 10157**) la Suprema Corte ha affermato che il


danno da dequalificazione professionale

“attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto.

Pertanto, i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello”.

La stessa Suprema Corte ha da ultimo riconosciuto il danno esistenziale al lavoratore demansionato (**Cass. Civ, Sez. Lav., 10 gennaio 2018, n. 330**)

LIBERTAS



COMPITI

Sostenere e coordinare le strutture periferiche nella progettazione e nella realizzazione dei corsi di formazione

- Autorizzare i corsi predisponendo i piani di studio e l'adozione delle procedure atte a verificare il rispetto del regolamento
- Selezionare ed aggiornare i Formatori
- Coordinare i rapporti con la Scuola dello Sport e con le Scuole Regionali del Coni
- Riconoscere percorsi formativi e/o qualifiche tecniche di altri enti e federazioni (*Equiparazione*)
- Proporre alla Giunta Nazionale convenzioni e forme di collaborazione con le altre Istituzioni Sportive

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

- ☐ Responsabile Dipartimento Salute e Sanità
- ☐ Psicologo
- ☐ Metodologo
- ☐ Responsabile Dipartimento Tecnico
- ☐ Multimedialità e E-learning
- ☐ Consulente fiscale
- ☐ Consulente legale
- ☐ Esperto sulla disabilità
- ☐ Esperto impiantistica, ambiente e sicurezza
- ☐ Esperto informatizzazione
- ☐ Esperto di Animazione Turistico-Sportiva
- ☐ Esperto di Naturopatia e benessere (Olistica)
- ☐ Coordinamento Mondo della Scuola (M.I.U.R.)
- ☐ FAD – Formazione a Distanza
- ☐ Esperto in Marketing
- ☐ *Segretario del Comitato: il Segretario Generale dell'Ente*

FORMAZIONE

TIPOLOGIE FORMATIVE

FORMAZIONE INIZIALE/CORSI DI FORMAZIONE

Centrale

Periferica (Scuole Regionali e Ss.Pp)

A. AGGIORNAMENTO

B. SPECIALIZZAZIONE

(CONFERENZE – SEMINARI - STAGE)

1. Centrali

2. Periferici

FORMAZIONE DI BASE

E' strutturata su 2 livelli

- Il rilascio di «**Attestato di qualifica Tecnica**»
- L'iscrizione all'Albo, indispensabile e obbligatoria **ai fini del rilascio della tessera di tecnico e per il riconoscimento ai fini della certificazione e l'operatività in Organismo Sportivo.**

- AGGIORNAMENTO- il rilascio di un attestato di partecipazione
- **specializzazione** contempla il conferimento di ulteriori qualifiche tecniche

ALBO NAZIONALE

STRUMENTO DI

RICONOSCIMENTO DELLE

QUALIFICHE DI

FORMATORE

TECNICO SPORTIVO


ARBITRO E GIUDICE DI GARA

FORMAZIONE

Le qualifiche



Adeguamento delle qualifiche per le AA.MM



FORMAZIONE

Ruoli Tecnici e Qualifiche

Ruoli di 1° livello (*base*)

- OPERATORE SPORTIVO DI BASE (**O.S.B.**)
- PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA (**P.S.D.**)
- ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE (A.S.G.)
- EDUCATORE SPORTIVO DI BASE IN DISABILITA' (**E.S.D.**)

Ruoli di 2° livello (*avanzato*)

- ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO (A.T.S)
- ISTRUTTORE (*Con possibilità di denominazioni particolari per disciplina*) (**I.S.T.**)
- EDUCATORE SPORTIVO SPECIALIZZATO IN DISABILITA' (**E.Sp.D.**)
- TECNICO SPECIALIZZATO (*Con possibilità di denominazioni particolari per disciplina*) (**T.Sp.**)
- GIUDICE DI GARA
- DIRIGENTE SPORTIVO e/o GESTORE DI IMPIANTI SPORTIVI

OSB Possiede le competenze essenziali per gestire le attività sportive con efficacia e sicurezza.

Garantisce infine alle associazioni sportive i requisiti minimi legali ed amministrativi per l'organizzazione delle attività (disposizioni legislative regionali).


E' qualifica temporanea rinnovabile per non più di tre anni

PSD Promotore Sportivo è un Istruttore/Educatore che svolge un ruolo di promozione e diffusione di un determinato sport in ambito locale, in **affiancamento** e/o sotto la supervisione di un **tecnico qualificato**.

Può essere impiegato nelle Associazioni sportive, nei Centri di formazione, all'interno di strutture ricreativo/sportive/sociali ed in ambito scolastico a supporto dell'insegnante della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

OSB/PSD Operatore Sportivo di Base o il Promotore Sportivo di disciplina

per poter operare **autonomamente** DEVONO completare il percorso di formazione tecnica e richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale CNSL di 2° livello



Legenda:
 O.S.B. - Operatore Sportivo di Base
 P.S.B. - Promotore Sportivo di Base Disciplinare
 A.S.G. - Animatore Sportivo Giovanile
 E.S.Dis - Educatore Sportivo di base in Disabilità
 F.A.D. - Formazione a Distanza

I programmi didattici

- L'Area «**GENERALE**» con insegnamenti
 - o Metodologia dell'allenamento
 - o Metodologia dell'insegnamento
 - o Medicina dello sport e Primo Soccorso
 - o Organizzazione ed etica dello sport
 - o Aspetti giuridici-legali
 - o Cenni sulla disabilità

- Area «**DISCIPLINARE**» (*tecnico-specifica*) dello sport prescelto con insegnamenti
 - o Tecnica e didattica
 - o Metodologie di allenamento specifiche
 - o Regolamenti
 - o Esercitazioni pratiche
 - o Tirocinio applicativo

- LIBERA CIRCOLAZIONE
- FORMAZIONE SPORTIVA
- CONTRATTO DI LAVORO

Prima parte

Seconda parte

LIBERA CIRCOLAZIONE

- Soggetti nello sport
- Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
- RESTRIZIONI
- CITTADINANZA
- DIRETTIVA 2004/38/UE

NO SPORT PER UE
 ATTIVITA' SPORTIVA X UE ECONOMICA
 CASE LAW CGUE

Terza parte

Quarta parte

FORMAZIONE
 SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
 ALTRI TITOLI
 4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
 TIPI DI FORMAIZONE:

- Formale
- Non formale
- informale

CONTRATTI

INAIL
 INPS

COMPENSO
 SPORTIVO
 RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
 REGIME FORFETTARIO
 LAVORO AUTONOMO
 PART. TIME.
 COLLABORAZ. GRATUITE
 COLLABORAZ.CONTIN.
 COLLABORAZ. OCCAS.



CONTRATTI

In ambito **sportivo professionista** è previsto che il rapporto di lavoro si debba costituire mediante la stipulazione di un contratto scritto redatto dallo sportivo professionista con la società sportiva che si avvale delle sue prestazioni, secondo il modello predisposto dalla FSN e dalle Organizzazioni delle categorie interessate.

In ambito **sportivo dilettantistico**, a decorrere dall'Ottobre del 1992, tra la Federazione Imprenditori impianti sportivi e la FILIS CGIL, la FISASCAT CISL e la UILSIC UIL è stato stipulato il primo Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli impianti sportivi. Il contratto che è stato rinnovato e modificato più volte in questi ultimi anni. Esso disciplina, su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro indeterminato e per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità, l'utilizzo di un impianto sportivo ed il relativo personale dipendente. La ultima stipula del CCNLS è del 22 dicembre 2015.

CONTRATTI

La definizione del **lavoratore subordinato** è contenuta nell'art. 2094 c.c. *“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”*.

art. 2222 cc **stipulazione di un contratto d'opera** *“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*.

tratto differenziale tra le due tipologie lavorative si rinviene nella presenza o meno del **vincolo di subordinazione**, così come inteso dall'art. 2094 c.c.

indici di subordinazione:

- *“a) l'osservanza di un orario di lavoro; b) l'assenza del rischio economico o lavoro; c) la natura della prestazione; d) la continuità della prestazione; e) predeterminazione della retribuzione; f) L'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro. La presenza di tutti questi indici, o la loro prevalenza, consente di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato”*.
- Costituiscono pertanto rapporto di lavoro autonomo: le prestazioni rese da professionisti, le collaborazioni coordinate e continuative, le collaborazioni progetto, le collaborazioni occasionali e le prestazioni di lavoro accessorio.

La dottrina ha da sempre considerato lo *jus variandi* un potere eccezionale, in quanto la regola generale è rappresentata dal principio generale della consensualità nella determinazione oggettiva del contratto, ex artt. 1322 e 1346 c.c.

Il contratto di lavoro sportivo: forma e contenuto

art. 4 LEGGE 91/81 IL rapporto “*si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di **un contratto in forma scritta, a pena di nullità**, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*”.

La Società ha l’onere di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale per l’approvazione dello stesso, ed al fine di proteggere la parte contrattualmente più debole, è PREVISTA la sostituzione automatica delle clausole peggiorative del contratto rispetto a quelle **del contratto tipo**, così come prevede la disciplina codicistica di cui all’art. 2077, co. 2, c.c.

Autonomo o subordinato?

Il contratto di lavoro sportivo

ESEMPIO ALLENATORE

Autonomo o subordinato?

DOTTRINA Il rapporto tra Società ed Allenatore riveste quasi sempre i caratteri della prestazione di lavoro subordinato, in quanto quest'ultimo è soggetto alle direttive ed al potere disciplinare della dirigenza della Società.

L'esonero è un istituto giuridico del tutto peculiare per mezzo del quale la Società Sportiva, a fronte di risultati tecnici insoddisfacenti o divergenze di vedute a livello di gestione dello spogliatoio e della rosa, **solleva l'allenatore dall'adempimento dalle obbligazioni convenute al momento della stipulazione del contratto pur mantenendo salva la corresponsione a quest'ultimo della retribuzione.**

INPS

IL SISTEMA PREVIDENZIALE NEL LAVORO SPORTIVO.

INPS – Gestione Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport (ex ENPALS): Provvede alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia, per i superstiti, nonché all'assicurazione contro le malattie. Tutela i Tecnici e i Direttori sportivi che operano in ambito sportivo professionistico, nonché gli addetti agli impianti sportivi.

Con le circolari del Marzo 2006, l'ex ENPALS, alla luce delle innovazioni introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro del 15.03.2005, ha precisato che l'obbligatorietà della iscrizione sussiste, a prescindere dalla natura giuridica subordinata od autonoma del rapporto di lavoro, tentando di comprendere in essi anche i cosiddetti compensi sportivi dilettantistici.

INPS: A questo ultimo ente devono essere iscritti obbligatoriamente, ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati (disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità), con una aliquota di contribuzione aggiuntiva del 5,50 % circa, oltre a quella del 33 % dovuta all'ENPALS.

PRESTAZ SOCIALE

INAIL

IL SISTEMA PREVIDENZIALE NEL LAVORO SPORTIVO.

INAIL. E' l'ente previdenziale al quale la Legge demanda la gestione dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con un provvedimento di Legge (art. 6 del Decreto Leg.vo n. 38 del 23.02.2000), la tutela degli infortuni è stata estesa anche agli **sportivi professionisti** titolari di lavoro subordinato, che sino ad allora erano stati assicurati con polizza assicurativa privata individuale (art. 8 della Legge n. 91 del 1981).

Per quanto riguarda i Tecnici dello sport dipendenti, che operano nel settore **sportivo dilettantistico**, a suo tempo, l'INAIL aveva già chiarito che l'attività di istruttore sportivo trova notevolissimi punti di contatto con quella degli insegnanti delle esercitazioni di ginnastica e, pertanto, anche nei confronti di tali soggetti va affermata la ricorrenza dell'obbligo assicurativo, purché gli stessi presentino il fondamentale requisito della subordinazione

regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori ,
un lavoratore cittadino di uno Stato membro gode nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali

Nella [sentenza CGUE\(C-447/18\), 18 dicembre 2019](#),
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava
la **normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali, alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro**

CONTRASTA con UE

PRESTAZ. SOCIALE

prestazione supplementare oggetto del procedimento principale non ha soltanto l'effetto di conferire ai suoi beneficiari una sicurezza finanziaria volta, in particolare, a compensare l'assenza di pieno inserimento nel mercato del lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport ad alto livello, ma anche e principalmente di conferire loro un prestigio sociale particolare in ragione dei risultati sportivi che essi hanno conseguito nel contesto di tale rappresentanza.

La Corte ha di conseguenza constatato che uno Stato membro che concede siffatta prestazione ai propri lavoratori nazionali non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri senza commettere una discriminazione fondata sulla cittadinanza.

LAVORATORE DIPENDENTE – RAPPORTO LAVORO PRIVATO a favore di una associazione o società sportiva.

L'ambito soggettivo di applicazione della legge n. 91, dalla parte del lavoratore, è definito dall'art. 2 che stabilisce che sono sportivi professionisti “.....*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.....*”.

La specialità della disciplina e la formulazione della norma, che individua specifiche figure professionali in numero chiuso, inducono a ritenere che essa abbia contenuto tassativo, non estensibile ad altre categorie.

Cass., 11 aprile 2008, n. 9551, () ha escluso il massaggiatore dal campo d'applicazione della legge n. 91

Plurisoggettività

- Atleti -SPORTIVI
- Allenatori, preparatori, tecnici
- Dirigenti
- Direttori di gara, cronometristi, arbitri

Lavoro dipendente dei Tecnici in ambito professionistico

E' un rapporto di lavoro speciale.

E' prevista la redazione di un contratto scritto predisposto in seguito all'accordo stipulato dalla competente Federazione sportiva e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Non è possibile discostarsi da esso.

E' soggetto alla piena tutela previdenziale ed assistenziale prevista per i dipendenti.

Lavoro dipendente dei Tecnici in ambito dilettantistico

E' un comune rapporto di lavoro soggetto alle tutele del CCNL dello Sport.

I Tecnici sono inseriti nei livelli funzionali medio alti previsti dal CCNLS.

Essi sono indubbiamente preposti allo svolgimento di attività intellettuali implicanti un'elevata autonomia gestionale

REGIME FORFETTARIO P.IVA

E' molto vantaggioso per coloro che hanno un volume d'entrate inferiore ai trentamila euro annui.

Non è soggetto alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20 %, all' IVA del 22%, IRAP, addizionali regionali e comunali

Grava solo un 'imposta annua del 5 % (solo per i primi cinque anni) e poi del 15% sul reddito imponibile determinato in maniera forfettaria, sopra un coefficiente di redditività del 78%.

Tali redditi sono inoltre agevolati dall'INPS: è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione ai fini previdenziali.

LAVORO AUTONOMO

Riguardano i Tecnici sportivi che si impegnano a compiere la propria attività , senza vincolo di subordinazione. E' necessaria l'apertura della partita IVA.

Le associazioni in partecipazioni con il solo apporto di lavoro sono state abrogate con il Jobs Act del 2015 (art. 53 del D.Lgs. 81/2015). Erano comunque considerate molto onerose.

I proventi dell'attività oltre ad essere assoggettati ad IVA (22 %) ed alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% ed alle varie addizionali, devono pagare le ritenute ex ENPALS del 33 % (di cui un terzo a carico del Tecnico e i 2/3 a carico della Società ed Associazione sportiva .

Le monocommittenze devono essere segnalate al Centro per l'Impiego.

PART. TIME.

ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO DIPENDENTE

Part time: orario di lavoro ridotto.

A tempo determinato: con scadenza.

Apprendistato di primo livello: lavoro più insegnamento. Interessa i giovani tra i 15 ed i 25 anni.

Garanzia Giovani: per i giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano, non seguono corsi di formazione e non lavorano

Contratto d'inserimento: rivolto alle categorie di lavoratori svantaggiati sul piano sociale: lavoratori in cassa integrazione , lavoratori in Naspi, lavoratori in mobilità , Disabili, Donne ed over 50.

COLLABORAZ. CONTIN.

ART. 67 TUIR – 10.000€ DAL 2018

Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative che godono di particolari agevolazioni fiscali e previdenziali.

Sino a 7500 euro annue sono esenti da IRPEF e ritenute previdenziali.

Oltre e sino a 28.158,28 euro annue pagano una ritenuta d'imposta del 23%, una addizionale regionale dello 1, 43% e quella comunale laddove è previsto.

Si ricorda che l'entità dei compensi sportivi erogati devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analogia professionalità, sulla base del CCNL dello Sport.

COLLABORAZ. GRATUITE.

Costituiscono una fattispecie molto frequente nelle associazioni sportive dilettantistiche.

Essenziale è la prova rigorosa di un atto sottoscritto da ambo le parti circa la gratuità della prestazione.

Sono impraticabili nelle società che svolgono prevalentemente attività d'impresa

Ai collaboratori volontari possono essere erogati rimborsi spese di viaggio per trasferte effettuate sportive fuori dal Comune di residenza.

COLLABORAZ. OCCAS.

Soggetto a ritenuta d'acconto del 20%, hanno scarsa importanza per i Tecnici che operano in campo sportivo dilettantistico, in quanto nel settore esistono i compensi per l'esercizio di attività sportiva.

Superiore nella durata ai trenta giorni con lo stesso committente e con compensi globali superiori ai 5000 euro annui netti, sono assoggettati anche alle ritenute INPS.

Compenso sportivo

ART. 67 TUIR

I **Tecnici**, in possesso di **regolare qualifica tecnica** di disciplina ammessa e rilasciata da un Organismo riconosciuto dal CONI (FSN-EPS-DSA) e compresa tra quelle riconosciute dal CONI che svolgano presso un ente regolarmente iscritto al registro CONI (ASD/SSD/SSD lucrativa) una attività inerente alla sua specializzazione **possono percepire il «compenso Sportivo»** di **sportivo dilettante**

articoli 25 Legge n.133/99, così come modificato dall' art. 37 legge 21/11/2000, n.342 convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2009, n. 14 e del TUIR - art.67, comma 1, lettera m, come modificato dal D.L.vo n. 344/2003- Articolo 1, comma 358, 359 e 367, lettera b, della Legge 205 del 2017 e della Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Le attività sportive non ritenute «commerciali godono della defiscalizzazione prevista dall' Articolo 148 comma 3 DPR 917/1986

fatta esclusione del Laureato in Scienze Motorie, anche se in possesso di qualifica tecnica sportiva.

Per quest'ultimi e per quei Tecnici in possesso di qualifiche tecniche «**non ammesse**» dal CONI che esercitano il ruolo di Istruttore, non è applicabile la normativa del «compenso sportivo»

e pertanto dovrà ritenersi attività Professionale con emissione di fattura con «IVA» o prestazione occasionale con R.A.

Idem PER LE ASD che svolgono attività sportive tra quelle «escluse o non comprese» nell'elenco delle Discipline riconosciute dal CONI

Compenso sportivo

ART. 67 TUIR

Il compenso per attività sportiva dilettantistica è riservato al settore sportivo (CONI, FSN, DSA, EPS, SSD, ASD, UNIRE), cori, bande e filodrammatiche; Può essere elargito per tutte le attività relative alla pratica di attività sportive, **compreso le attività di segreteria, gestione degli impianti ed ogni altra collaborazione correlata**

Il collaboratore sportivo NON è un dipendente, ma svolge la sua attività in piena autonomia;

È preceduto da una apposita lettera di incarico ed ogni versamento dei compensi è seguito da una autodichiarazione del collaboratore (ricevuta); Annualmente vanno dichiarati con Certificazione Unica ed inseriti in dichiarazione dei redditi personale.

il collaboratore sportivo - caratteristiche:

- PRIVO di cultura tecnica sufficiente da essere autonomo;
- L' impegno non deve essere abituale e ricorrente: quindi nessuno che insegni tre volte a settimana nella stessa ASD;
- Ricevere piccole cifre;
- L' incarico deve essere mirato ad un preciso evento competitivo
- nessuno spazio per chi allena ragazzi che ambiscono ad una miglior condizione di crescita oppure ad anziani che cerchino un miglioramento psicofisico!

ESCLUSIONE

Il contratto sportivo è da considerare di natura professionale

- Utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di specifiche conoscenze tecniche;
- Abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, è svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
- Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
- Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite;
- Remunerazione senza la finalità di prendere parte a competizioni da parte dei soci;
- Presenza di un bagaglio tecnico e competenze tali da permettere autonomia organizzativa dell'istruttore e utili alla preparazione degli sportivi a gare e spettacoli.

Dipendenti pubblici

(comma 23 art. 90 L. 289/2002)

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) TUIR

Compensi sportivi: redditi diversi esenti da contributi previdenziali

I compensi erogati dalle associazioni e società dilettantistiche non lucrative – pur essendo rapporti co.co.co – rimangono inquadrati nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e, secondo la Circolare dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, continuano a beneficiare dell' **esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali**, qualunque sia l' ammontare del compenso erogato.

Rimborsi spese di viaggio

(art. 69 , 2° comma del TUIR)

Il collaboratore volontario può solo farsi rimborsare le spese documentate (autorizzate) da lui sostenute in nome e per conto della Società od Associazione, durante le trasferte esterne, al comune di residenza dello stesso collaboratore.

Il rimborso analitico (a piè di lista) potrà comprendere l'indennità chilometrica (tariffe ACI), costo autostrada, oppure i biglietti ferroviari etc., nonché il rimborso del vitto e dell'alloggio.

La documentazione che dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso di regola dovrà essere costituita da : fattura o ricevuta fiscale intestata alla Società, con i nomi del collaboratore che ha usufruito del servizio.

ART. 67 DEL T.U.I.R.

“Le indennità di trasferta,
i rimborsi forfetari di spesa,
i premi e
i compensi erogati …..

nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, **che persegue finalità sportive dilettantistiche** e che da essi sia riconosciuto”
nonché relativi “a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale” **non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente ad euro 7.500/anno.**

Legge 27/12/2017 n. 205, c.d. “legge di Bilancio 2018”, «10.000 euro» INNALZATA LA SOGLIA DI ESENZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI

- LIBERA CIRCOLAZIONE
- FORMAZIONE SPORTIVA
- CONTRATTO DI LAVORO

Prima parte

Seconda parte

LIBERA CIRCOLAZIONE

- Soggetti nello sport
- Art. 165 TFUE-dimensione SPORT
- RESTRIZIONI
- CITTADINANZA
- DIRETTIVA 2004/38/UE

NO SPORT PER UE
 ATTIVITA' SPORTIVA X UE
 ECONOMICA
 CASE LAW CGUE

Grazie dell'attenzione

Zero parte

ORDINAMENTO SPORTIVO
 SCHEMA INTERNO

Terza parte

Quarta parte

FORMAZIONE
 SISTEMA SNAQ- in seno al CONI
 ALTRI TITOLI
 4 LIVELLI DI FORMAZIONE CONI
 TIPI DI FORMAIZONE:

- Formale
- Non formale
- informale

CONTRATTI

INAIL
 INPS

COMPENSO
 SPORTIVO
 RIMBORSI

LAVORATORE DIPENDENTE
 REGIME FORFETTARIO
 LAVORO AUTONOMO
 PART. TIME.
 COLLABORAZ. GRATUITE
 COLLABORAZ.CONTIN.
 COLLABORAZ. OCCAS.